


<p style="text-align: center;">ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “Don Lorenzo Milani”</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DI ISTITUTO DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Rev. n. 8 del 10/03/2020</p>
--	---	--

Parte I. Diritti e doveri degli studenti.

Art. 1. Diritti degli studenti

I diritti degli studenti sono tutti quelli garantiti dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. n. 249/1998, art. 2): diritto al riconoscimento della propria identità personale, all'espressione del proprio pensiero, alla libertà di apprendimento, ad una formazione culturale qualificata, alla trasparenza della valutazione e all'informazione sulle procedure relative alle sanzioni disciplinari.

In ottemperanza all'articolo 2.9 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* l'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, secondo le seguenti modalità:

- A. Un'assemblea di classe di due ore ogni mese (tranne nel mese di giugno); tali assemblee vanno richieste almeno due giorni prima, con ordine del giorno definito mediante compilazione di apposito modulo da presentare al coordinatore di classe; le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e al termine i rappresentanti di classe redigono di un breve verbale della seduta da consegnare al coordinatore; ad esse possono assistere il Dirigente scolastico o il docente in servizio.
- B. Un'assemblea d'Istituto al mese che si potrà tenere previo reperimento di un locale adeguato. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o su richiesta del 10% degli alunni. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee d'Istituto possono essere cumulate ed utilizzate, nel limite di due giorni consecutivi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari, di gruppo, cineforum, rappresentazioni teatrali, etc. All'assemblea d'Istituto svolta durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Allo scopo di sviluppare il coinvolgimento della componente studentesca nella formazione, organizzazione e miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto, gli studenti hanno il diritto di partecipare con i docenti a talune commissioni di lavoro definite all'inizio dell'anno scolastico.

L'Istituto s'impegna a mettere a disposizione i propri locali nelle ore pomeridiane per favorire lo svolgimento d'iniziativa degli studenti, degli ex-studenti e delle loro associazioni. Le modalità di tali iniziative verranno concordate nel corso dell'anno scolastico tenendo conto degli orari di servizio del personale non docente, della disponibilità degli insegnanti, dell'agibilità e fruibilità dei locali.

Gli studenti possono rivolgersi all'organo di garanzia scolastico o provinciale, secondo le modalità previste dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* nel caso ravvisassero violazioni nell'applicazione dello statuto stesso.

Art. 2. Doveri degli studenti

Gli studenti devono tenere, durante la loro permanenza nell'Istituto, un comportamento conforme ai principi della convivenza civile al quale si ispirano gli obiettivi formativi ed educativi e gli insegnamenti impartiti nella scuola: “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio” (art. 1 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*).

Gli studenti “condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (art. 3 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*). È loro dovere utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, la strumentazione informatica e di laboratorio messi a disposizione dalla scuola.

È dovere del loro ruolo di Studenti frequentare regolarmente le lezioni, assolvere costantemente agli impegni di studio, rispettare orari e termini delle consegne, nonché adempiere a tutto quanto è necessario al raggiungimento del successo scolastico per quanto è nelle loro possibilità e responsabilità.

Fa parte dei doveri di comportamento degli Studenti l'uso di un linguaggio moderato nelle espressioni e nei toni. Gli studenti devono altresì contribuire a neutralizzare comportamenti prepotenti e aggressivi a livello verbale, a maggiore ragione quelli di vessazione morale, psicologica o in ogni modo tali da risultare lesivi della libertà d'opinione altrui e della dignità della persona. È vietata l'affissione di materiali contenenti espressioni o immagini volgari, ingiuriose o comunque lesive della libertà altrui, del rispetto per la persona e del decoro dell'istituzione scolastica.

Parte II. Norme particolari dell'Istituto.

Art. 3. Accesso all'edificio scolastico prima dell'inizio delle lezioni

Gli studenti che, per comprovate ragioni di trasporto, ne facciano richiesta, possono accedere all'edificio scolastico a partire dalle ore 7.30 e sostare negli spazi loro assegnati sotto la vigilanza del personale A.T.A.

L'accesso ai plessi per tutti gli studenti è possibile a partire dalle ore 7.50, sotto la vigilanza del personale A.T.A.

Durante la pausa tra le lezioni del mattino e le lezioni o attività pomeridiane, l'Istituto offre agli alunni la possibilità di sostare per il pranzo in spazi dedicati, tenendo conto della disponibilità di personale per la sorveglianza, dell'agibilità e fruibilità dei locali. Le modalità di tali iniziative verranno concordate nel corso dell'anno scolastico.

Art. 4. Uscite degli alunni dalla classe

Gli studenti possono uscire dall'aula individualmente e per periodi brevi solo previa autorizzazione del docente. Durante la prima ora di lezione l'uscita dall'aula è consentita solo eccezionalmente.

Gli studenti non possono sostare nei corridoi e, finiti i compiti o le verifiche, devono rimanere in classe.

La classe che si sposta in un'altra aula o in un laboratorio è accompagnata dall'insegnante in servizio.

Art. 5. Cambio dell'ora

Durante il cambio dell'ora gli studenti rimangono nelle aule sorvegliati dai collaboratori scolastici presenti nei corridoi. Gli studenti devono attendere in classe l'arrivo del docente, mantenendo un comportamento adeguato e responsabile e preparando il materiale per la lezione successiva.

Art. 6. Intervallo

Durante gli intervalli, gli studenti possono rimanere in classe o sostare lungo i corridoi dei piani di appartenenza, salvo disposizioni differenti per ciascuna sede emanate ad inizio anno dal Dirigente Scolastico.

Per ragioni di sicurezza l'accesso a piani diversi da quello di appartenenza è limitato ad effettive necessità.

Gli studenti possono utilizzare i distributori automatici delle bevande e degli alimenti solo durante gli intervalli.

Art. 7. Ritardi

Gli studenti eccezionalmente in ritardo sono ammessi in classe fino a 10 minuti dall'inizio della lezione. Trascorso tale limite, l'entrata in classe è autorizzata dall'insegnante in servizio. Il ritardo viene comunque annotato sul registro e deve essere giustificato al più tardi il giorno successivo.

I ritardi degli studenti sono mensilmente monitorati dal coordinatore della classe, che valuta quali interventi operare nel caso di studenti i cui ritardi siano troppo frequenti e non motivati.

Art. 8. Ingressi posticipati e uscite anticipate

L'ingresso dopo la fine della prima ora di lezione e l'uscita prima del termine delle lezioni, anche pomeridiane, vanno considerati del tutto eccezionali e devono essere autorizzati dal docente in servizio, previo contatto con i genitori o presentazione di richiesta di permesso sottoscritta dai genitori o dallo studente maggiorenne. La richiesta di permesso deve essere motivata in modo circostanziato e non generico e deve coincidere con il cambio dell'unità oraria.

La richiesta di permesso per uscita anticipata va sempre presentata al docente della prima ora di lezione, anche se riguarda lezioni pomeridiane.

Qualora uno studente dichiari uno stato di malessere, è tempestivamente avvertita la famiglia. Se non ricorrono gli estremi per attivare la procedura d'urgenza prevista dalla legge, gli studenti minorenni possono abbandonare l'Istituto solo se accompagnati da un genitore o suo delegato.

Art. 9. Assenza dalle lezioni

Lo studente, il giorno del suo rientro a scuola, consegna all'insegnante della sua prima ora di lezione il libretto delle assenze con il tagliando compilato e firmato. L'insegnante controlla la veridicità della firma e annota sul registro l'avvenuta giustificazione.

Se possibile seguire le lezioni a distanza, l'Istituto predisporrà il collegamento e quanto necessario per attivare forme di didattica in remoto.

Le assenze degli studenti sono mensilmente monitorate dal coordinatore di classe, che valuta quali interventi operare nel caso di studenti che si assentino troppo frequentemente o le cui assenze diano adito a sospetti di irregolarità

Lo studente che rientra senza giustificazione è provvisoriamente ammesso in classe dal docente che lo riceve, il quale annota sul registro la mancata presentazione della giustificazione. Lo studente è tenuto comunque a presentare la giustificazione il giorno seguente. Nel caso di ulteriore inadempienza, il coordinatore di classe valuta gli interventi più opportuni da adottare.

Art. 10. Assenze collettive

Nel caso di assenze collettive, comunque motivate, i genitori degli studenti minorenni, dovranno dichiarare per iscritto di essere a conoscenza della mancata partecipazione dei figli alle lezioni del giorno precedente. Gli studenti maggiorenni dovranno motivare per iscritto la stessa assenza.

Art. 11. Viaggi di istruzione o uscite didattiche

Le classi in viaggio di istruzione o durante le uscite didattiche sono accompagnate da un numero di docenti tale da assicurare una vigilanza adeguata.

La partecipazione degli studenti minorenni deve essere autorizzata mediante apposito modulo dai genitori.

Gli studenti maggiorenni presentano una dichiarazione di adesione da loro sottoscritta.

Gli studenti che, con valide motivazioni, non partecipano all'iniziativa non sono esonerati dalla frequenza scolastica.

Art. 12. Studenti maggiorenni

L'Istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle giustificazioni degli studenti maggiorenni e di fornire alle famiglie, anche mediante **accesso al registro**, informazioni sul loro percorso educativo.

Art. 13. Sospensione delle attività per cause interne di forza maggiore

Quando, in casi eccezionali di riorganizzazione delle attività didattiche o di sospensione del servizio, il Dirigente scolastico posticipa l'entrata o anticipa l'uscita dalle lezioni, viene data comunicazione agli studenti e, mediante annotazione sul libretto, alle famiglie.

Art. 14. Insegnamento di scienze motorie e sportive

Gli studenti sono accompagnati dall'insegnante di scienze motorie e sportive lungo il tragitto verso la palestra e viceversa. In situazioni particolari è previsto che l'insegnante venga sostituito, per l'accompagnamento, da uno o più collaboratori scolastici.

Per le lezioni dell'ultima ora gli studenti lasciano la palestra senza essere tenuti a ritornare nell'Istituto.

Gli studenti esonerati da *scienze motorie e sportive* s'intendono esclusivamente dispensati dalle prove pratiche, devono perciò essere presenti in palestra e devono essere valutati.

Art. 15. Insegnamento di religione

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno chiesto di svolgere nell'Istituto attività di studio individuale e/o assistito si recano negli altri spazi loro assegnati e sono soggetti alla vigilanza del personale.

Art. 16. Cicli e motocicli

Biciclette e motocicli possono essere parcheggiati all'interno del cortile negli spazi appositamente destinati a tale uso. La loro collocazione deve essere tale da non impedire l'accesso e la circolazione delle persone nel cortile stesso. All'interno del cortile i motocicli devono essere sempre accompagnati a mano e a motore spento, utilizzando gli accessi indicati dalle specifiche disposizioni organizzative del Dirigente scolastico.

Art. 17. Ascensore

È vietato agli studenti l'uso dell'ascensore, tranne nei casi preventivamente autorizzati.

Art. 18. Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

Durante l'orario scolastico, compresi gli intervalli, i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici devono essere tenuti rigorosamente spenti. L'uso è consentito su espressa autorizzazione del docente per motivate esigenze didattiche.

Gli alunni all'interno dell'Istituto non possono effettuare riprese video, audio e fotografiche, se non su espressa autorizzazione del docente per motivate esigenze didattiche.

Art. 18 bis. Misure d'intervento per il contrasto al bullismo e cyberbullismo

Qualora si ravvisino episodi di bullismo e cyberbullismo saranno adottate misure preventive, educative e disciplinari secondo le norme della Legge n. 71/2017 e saranno seguite le procedure indicate nell'apposito regolamento che costituisce parte integrante del presente.

1. Segnalazione tempestiva dell'accaduto al Dirigente scolastico direttamente o tramite mail dedicata "bullistop@liceodonmilaniromano.it".
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Dirigente scolastico informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Art. 19. Divieto di fumo

In base alla normativa vigente gli alunni devono rispettare il divieto assoluto di fumo in tutto l'edificio scolastico, anche nelle aree all'aperto. È vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Il trasgressore, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal presente regolamento, viene segnalato all'Autorità competente, con l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Parte III Mancanze disciplinari e sanzioni

Art. 20. Responsabilità degli alunni e natura delle sanzioni

La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Esse tengono conto della situazione personale, hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità della violazione e sono ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 21. Mancanze e sanzioni

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
<p style="text-align: center;">GRAVI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Offese arrecate al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale dell'Istituto, ai compagni, alle Istituzioni ed alle Fedi religiose;2. Comportamenti tali da risultare lesivi della libertà d'opinione altrui e della dignità della persona;3. Inosservanza del divieto di fumo;4. Reiterazione per almeno tre volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione conseguente ad infrazione lieve;5. Atti di violenza fisica e/o morale, atti pericolosi per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose;6. Impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare;7. Danneggiamento volontario della struttura e dell'attrezzatura dell'Istituto;8. Alterazione, distruzione di documenti scolastici;	<ol style="list-style-type: none">A. Richiamo scritto sul registro da parte del Dirigente Scolastico che informa la famiglia. In corrispondenza della mancanza disciplinare 10) avvio di un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne.B. Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni su delibera del Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico e convocato in tutte le sue componenti.C. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, adottato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe, nelle fattispecie considerate particolarmente gravi che<ol style="list-style-type: none">a. configurano reati conseguenti alla violazione della dignità e del rispetto della persona umanab. comportano pericolo per l'incolumità delle

<p>9. Uscite senza permesso dall'Istituto durante l'orario delle lezioni;</p> <p>10. Comportamenti qualificabili come bullismo e cyberbullismo;</p> <p>11. Comportamenti che configurano reati penali.</p> <p>12. Atti di violenza di particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale.</p>	<p>persone.</p> <p>D. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, adottato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe, in caso di recidiva nei comportamenti di cui alla lettera C), atti di violenza di particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale.</p> <p>E. Riparazione e/o risarcimento del danno arrecato nei casi di guasti, danneggiamenti o rotture delle attrezzature o delle strutture scolastiche.</p>
<p style="text-align: center;">LIEVI</p> <p>1. Inosservanza abituale dei doveri scolastici, assenze ingiustificate, disturbo della lezione</p> <p>2. Tutti gli altri comportamenti scorretti diversi da quelli qualificati come gravi</p>	<p>Richiamo scritto sul registro da parte del docente, eventualmente accompagnato da comunicazione ai genitori tramite il libretto scolastico.</p>
<p style="text-align: center;">UTILIZZO CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI</p> <p>Utilizzo durante le attività didattiche del telefono cellulare, di altro strumento informatico di comunicazione, oppure di altri dispositivi elettronici.</p> <p>Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi per riprese non autorizzate dal docente.</p>	<p>Ritiro temporaneo da parte del docente dell'apparecchio, che verrà restituito al termine della lezione.</p> <p>Annotazione del richiamo disciplinare e del provvedimento sul registro.</p> <p>La reiterazione del comportamento viene considerata mancanza disciplinare grave</p>

Art. 22. Sanzioni alternative

Scelta della sanzione

Nella scelta della sanzione da irrogare si dovrà considerare la gravità della violazione commessa valutata in rapporto alle circostanze del caso specifico, alle modalità del comportamento, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno o del disagio cagionato, alla situazione personale dello studente e agli eventuali precedenti.

Riparazione del danno

Ove possibile deve essere considerata prioritariamente rispetto ad ogni altra sanzione la riparazione personale del danno.

Attività sostitutiva

Allo studente sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione con una attività sostitutiva in favore della comunità scolastica: tale attività, la cui durata e gravosità dovranno essere commisurate all'entità della violazione commessa, sarà stabilita dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico.

L'attività sostitutiva, nel rispetto della dignità dello studente, è finalizzata a promuovere la riflessione sul comportamento tenuto dall'allievo, sulle motivazioni e le conseguenze della sua condotta.

Le attività sostitutive si possono concretizzare in:

- attività di supporto agli educatori e agli insegnanti nel sostegno e nelle attività svolte con studenti diversamente abili;
- attività di supporto ai compagni con difficoltà di apprendimento;
- azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia ed alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici;
- attività volte alla riparazione materiale del danno arrecato al patrimonio della scuola;
- lettura di libri e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei fatti;

Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 23. Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Il procedimento disciplinare, ad esclusione dei casi in cui possono essere irrogate sanzioni lievi, si avvia con la contestazione degli addebiti perché lo studente possa giustificarsi.

Il Dirigente scolastico invita lo studente a presentarsi entro un termine stabilito per le giustificazioni orali o scritte. Lo

studente, anche se maggiorenne, può aggiungere a dette giustificazioni un intervento per il quale può presentarsi davanti al Dirigente scolastico accompagnato dai genitori.

L'alunno ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Acquisiti tutti gli elementi utili e valutata la situazione personale dello studente, il Dirigente scolastico, entro il termine di 10 giorni dal verificarsi della mancanza disciplinare, convoca il competente organo collegiale il quale procede alla valutazione relativa al provvedimento da adottare, eventualmente, invitando lo studente ad esprimere le ragioni a propria difesa.

La decisione, adottata a maggioranza e debitamente motivata, formalizzata mediante decreto del Dirigente Scolastico, va comunicata per iscritto allo studente e ai genitori, anche in caso di maggiore età.

Nel periodo di prolungato allontanamento dalla scuola, un docente di classe, delegato dal Dirigente Scolastico, cura opportuni rapporti con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica, a seguito della decisione adottata dal competente organo collegiale, potrà aver luogo entro e non oltre 5 giorni dal termine dalla scadenza per l'impugnazione.

La sanzione dovrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Contro le sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all'Organo di Garanzia interno che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Parte IV. Organi di Garanzia.

Art. 24. Organo di Garanzia Interno

Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi è ammesso ricorso ad un Organo di Garanzia Interno dell'Istituto. È costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede e lo convoca, da un alunno eletto dai rappresentanti degli studenti, da un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio docenti e da un genitore eletto dal Comitato dei genitori.

Per ogni componente viene designato o eletto un membro supplente, che sostituisce l'avente diritto nei casi di impossibilità a partecipare alla seduta, di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Ricorre il caso di incompatibilità quando lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione fa parte dell'Organo di Garanzia.

Ricorre il caso di conflitto quando lo studente sanzionato o un suo genitore fa parte dell'Organo di Garanzia.

L'Organo rimane in carica un anno.

La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve essere formulato per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al dirigente scolastico, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la comunicazione dell'assenza. Ove il Dirigente scolastico sia legittimamente impedito a presiedere l'Organo di Garanzia Interno, la funzione di Presidente è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di Consigliere.

In caso di impossibilità a procedere per l'assenza di più componenti, l'organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione.

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto.

Il voto è palese, non è prevista la facoltà di astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.

L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 25. Organo di Garanzia Regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale a cui possono rivolgersi gli studenti entro 15 gg. decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto, sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione, sia nell'emanazione del regolamento d'Istituto ad esso presupposto.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

Parte V. Disposizioni finali.

Art. 26. Conoscenza del regolamento

Il regolamento viene presentato e commentato durante le attività di accoglienza degli studenti e pubblicato sul registro e sul sito istituzionale dell'Istituto

Art. 27. Osservanza del regolamento

Tutti gli studenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.